PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

Art. 15

Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Versione in vigore dal 26 giugno 2003, non più in vigore dal 26 giugno 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-15-difesa-d-ufficio-e-procedimenti-civili-davanti-al-tribunale-per-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it